



## Banking and finance

---

### HIGHLIGHTS

- Riserva di capitale rischio sistemico. Banca d'Italia avvia una pubblica consultazione
- Requisiti degli esponenti aziendali delle assicurazioni. Pubblicate le modifiche ai Regolamenti IVASS
- Legge di delegazione europea 2022-2023. Pubblicata in GU la Legge n. 15 del 21 febbraio 2024

---

### ALTRE NOTIZIE

- Bonifici istantanei. Approvato dal Consiglio UE il nuovo Regolamento
- Orientamenti EBA sul de-risking. Banca d'Italia estende l'ambito di applicazione soggettivo
- CBDC. Banca d'Italia analizza le implicazioni per il sistema bancario derivanti dall'emissione di moneta digitale da parte della banca centrale



---

## HIGHLIGHTS

### [Riserva di capitale rischio sistemico. Banca d'Italia avvia una pubblica consultazione](#)

L'8 marzo scorso, Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione relativa all'intenzione di fissare per tutte le banche e i gruppi bancari una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer – SyRB), pari all'1% delle esposizioni domestiche ponderate per il rischio di credito e di controparte.

Il tasso obiettivo dell'1,0 per cento sarà raggiunto gradualmente: le banche sarebbero chiamate a costituire una riserva pari allo 0,5 per cento delle esposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2024, mentre il rimanente 0,5 per cento dovrebbe essere costituito entro il 30 giugno 2025.

La consultazione sarà aperta fino al 29 marzo 2024 e si rivolge a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione.

[\[clicca qui\]](#)



### [Requisiti degli esponenti aziendali delle compagnie di assicurazione. Pubblicate le modifiche ai Regolamenti IVASS](#)

L'IVASS, con provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024, ha apportato delle modifiche e delle integrazioni ai propri precedenti Regolamenti nn. 29/2016 e 38/2018 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle assicurazioni e di coloro che svolgono funzioni fondamentali.

Il Provvedimento reca modifiche e integrazioni ai predetti Regolamenti con la finalità di adeguare i testi regolamentari alla normativa primaria e regolamentare sopravvenuta, confermando per il resto le previsioni che non appaiono con essa direttamente in contrasto e/o incompatibili. In particolare, le modifiche mirano a:

- coordinare la regolamentazione secondaria con quanto previsto in materia dal CAP e dal Decreto MISE 88/2022. Nello specifico, si è provveduto ad allineare i testi regolamentari con l'inserimento dei criteri e dei requisiti previsti dal Decreto MISE, in coerenza con il perimetro di applicazione ivi disegnato (diversificazione in ragione dell'incarico assunto dall'esponente o dal titolare di funzione fondamentale, caratteristiche dell'impresa di appartenenza). Per quanto concerne poi la valutazione di idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali, il Provvedimento, in linea con quanto prevede il regolamento ministeriale (articolo 19), prevede l'applicazione soltanto del requisito di onorabilità e dei criteri di correttezza e 4 competenza, mentre per i soggetti che svolgono le funzioni fondamentali, il perimetro delle disposizioni applicabili viene definito nell'ambito dell'apposita politica approvata dall'impresa e declinata secondo proporzionalità. In tale contesto, permangono comunque i riferimenti all'indipendenza "organizzativa" delle funzioni fondamentali, intesa come divieto di commistione con quelle operative;
- dare attuazione alla delega attribuita dal Decreto MISE all'IVASS in materia di composizione dell'organo amministrativo. Con riferimento alle quote relative al genere meno rappresentato (art. 10, comma 3 Decreto MISE), il provvedimento rimette agli statuti delle imprese l'individuazione delle modalità con cui garantire il rispetto nel continuo delle soglie individuate e individua il meccanismo di approssimazione da applicarsi ove il valore di tali quote non sia pari ad un numero intero. La percentuale di componenti indipendenti (art. 10, comma 4 Decreto MISE) è



stata fissata in almeno il 25% degli esponenti. Per quanto concerne i comitati endoconsiliari, vengono confermate le disposizioni vigenti, relative al Comitato per il controllo interno e i rischi e al Comitato remunerazioni (artt. 6 e 43 Reg. n. 38/2018);

- adottare nuove disposizioni procedurali per la valutazione dei requisiti e criteri. Le procedure di valutazione attualmente in essere non sono allineate ai contenuti del Decreto MISE (in particolare articolo 23). Il regolamento ministeriale richiede infatti di documentare nel dettaglio i processi valutativi che hanno condotto alla designazione dell'esponente o del titolare, anche in relazione ai documenti acquisiti e valutati. Inoltre, l'inserimento dei criteri di idoneità/competenza – che hanno carattere discrezionale e proporzionato alle diverse situazioni – sottende la necessità di strutturare in maniera puntuale il dialogo con l'Istituto. Per tali ragioni, il Provvedimento prevede la sostituzione della vigente disciplina con due nuove procedure valutative. Di conseguenza si interviene anche sul perimetro della documentazione utilizzata dall'impresa a supporto delle proprie valutazioni e successivamente oggetto di disamina da parte dell'IVASS, che comprende non solo il verbale ma anche il curriculum vitae, il consenso al trattamento dei dati e l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'IVASS. Come ulteriore ausilio del processo valutativo e anche dell'azione di vigilanza, il Provvedimento dispone che le imprese compilino e inviino all'Istituto dei questionari, conformi al modello allegato, con indicazione degli elementi informativi acquisiti da esponenti o titolari delle funzioni fondamentali, per accertarne l'idoneità all'incarico;
- innestare la disciplina dei requisiti e criteri di idoneità nel sistema di governo societario di gruppo.

[\[clicca qui\]](#)



### [Legge di delegazione europea 2022-2023. Pubblicata in GU la Legge n. 15 del 21 febbraio 2024](#)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, la Legge n. 15 del 21 febbraio 2024 recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea (c.d. Legge di delegazione europea 2022-2023).

In particolare, si segnala che la legge di delegazione europea, fra le altre, stabilisce i principi e i criteri direttivi per il recepimento/adeguamento nel nostro ordinamento dei seguenti atti normativi dell'UE:

- Direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del Regolamento (UE) n. 910/2014 e della Direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la Direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva "NIS2");
- Direttiva (UE) 2022/2557 (Direttiva CER), relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE;
- Direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;
- Direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;
- Direttiva (UE) 2022/2464, per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale;



- Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'art. 38 del Regolamento (UE) 2023/1113;
- Regolamento (UE) 2022/2036, per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
- Regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del Regolamento (UE) 2018/1672;
- Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2556, relativamente alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario;
- Regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati;
- Regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività;
- Regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività.

[[clicca qui](#)]



---

## ALTRE NOTIZIE

### [Bonifici istantanei. Approvato dal Consiglio UE il nuovo Regolamento](#)

Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il Regolamento sui bonifici istantanei in euro, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366, volto a rendere pienamente disponibili i **bonifici istantanei in euro** per i consumatori e le imprese nell'UE e nei paesi dello SEE.

Il regolamento sui pagamenti istantanei consentirà alle persone di trasferire denaro **entro dieci secondi** in qualsiasi momento della giornata, **anche al di fuori degli orari di ufficio**, non solo nello stesso paese ma anche verso un altro Stato membro dell'UE. Il regolamento tiene conto delle specificità dei soggetti non appartenenti alla zona euro.

I prestatori di servizi di pagamento che forniscono bonifici standard in euro, saranno tenuti a offrire il servizio di invio e ricezione di pagamenti istantanei in euro. Le (eventuali) commissioni applicate non dovranno essere superiori alle commissioni applicate ai bonifici standard.

**Le nuove norme entreranno in vigore dopo un periodo di transizione che sarà più breve nella zona euro e più lungo nella zona non euro, che avrà bisogno di più tempo per adeguarsi.**

Il regolamento concede agli istituti di pagamento e di moneta elettronica l'accesso ai sistemi di pagamento modificando la direttiva concernente il carattere definitivo del regolamento. Ne consegue che tali soggetti saranno tenuti a offrire il



servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei, dopo un periodo transitorio. Il regolamento prevede garanzie adeguate per assicurare che l'accesso degli istituti di pagamento e di moneta elettronica ai sistemi di pagamento non comporti rischi aggiuntivi per il sistema.

In base alle nuove norme, i prestatori di servizi di pagamento istantaneo dovranno verificare la corrispondenza tra il codice IBAN e il nome del beneficiario al fine di avvertire il pagatore di eventuali errori o frodi prima di effettuare un'operazione. Questo requisito si applicherà anche ai bonifici tradizionali.

Il regolamento comprende una clausola di riesame in base alla quale la Commissione è tenuta a presentare una relazione contenente una valutazione dell'andamento delle commissioni applicate ai bonifici.

[\[clicca qui\]](#)



### [Orientamenti EBA sul de-risking. Banca d'Italia estende l'ambito di applicazione soggettivo](#)

La Banca d'Italia, in data 26 febbraio 2024, ha pubblicato una modifica alle note n. 34 e 35 pubblicate dalla stessa in data 3 ottobre 2023, con le quali comunicava l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti EBA in materia di de-risking.

**Attraverso le predette modifiche, la Banca d'Italia ha esteso l'ambito di applicazione degli Orientamenti EBA in materia di de-risking includendo anche agli intermediari vigilati non direttamente destinatari di tali Orientamenti, tra cui gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.**

In particolare, l'ambito di applicazione delle note n. 34 e 35 è stato esteso ai soggetti richiamati alle lettere da l) a o) delle medesime note, ovvero:

- agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, incluse le società fiduciarie;
- ai soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del TUB;
- a Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;
- a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

[\[clicca qui\]](#)



### [CBDC. Banca d'Italia analizza le implicazioni per il sistema bancario derivanti dall'emissione di moneta digitale da parte della banca centrale](#)

La Banca d'Italia ha pubblicato un Quaderno della collana "Questioni di Economia e Finanza" denominato "CBDC and the banking system".

Il lavoro descrive il ruolo della moneta nell'economia e i canali attraverso cui l'introduzione di una moneta digitale emessa dalla banca centrale (Central Bank Digital Currency - CBDC) potrebbe influenzare il settore bancario. Vengono inoltre



effettuate a scopo illustrativo alcune simulazioni sul potenziale impatto di una CBDC sulla struttura della raccolta e sulla redditività delle banche utilizzando i dati sul sistema bancario italiano relativi al periodo compreso tra giugno 2021 e marzo 2023.

L'analisi mostra che l'impatto della CBDC sul sistema bancario dipenderebbe dalle caratteristiche della moneta digitale e, in particolare, da come le banche modificherebbero i propri bilanci in risposta al possibile deflusso di depositi indotto dalla CBDC. I risultati delle simulazioni illustrative indicano che il potenziale impatto di una CBDC sul sistema bancario sarebbe relativamente contenuto, soprattutto se vi fossero limiti alla quantità che ciascun utente può detenere e se la CBDC fosse introdotta in un contesto caratterizzato da ampia liquidità e da raccolta stabile per le banche.

[\[clicca qui\]](#)



MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

